

**Protocollo di intesa tra  
la Commissione Nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) e  
l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)  
in materia di PRIIPs**

**La CONSOB e l'IVASS**

**VISTI** gli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, che dettano i principi generali in materia di coordinamento delle attività e collaborazione tra le Autorità di vigilanza;

**VISTI** gli articoli 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*” (“TUF”) e 10, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, “*Codice delle Assicurazioni Private*” (“CAP”), che regolano la collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, e il segreto di ufficio tra la CONSOB e l'IVASS;

**VISTO** l'Accordo Quadro stipulato il 21 ottobre 2021 tra l'IVASS e la CONSOB, con il quale sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge;

**VISTO** il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 n. 1286 (“Regolamento PRIIPs”), relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (“PRIIPs”);

**CONSIDERATO** il riparto di competenze di vigilanza tra la CONSOB e l'IVASS con riferimento ai PRIIPs stabilito dall'articolo 4-*sexies*, commi 1, 2, 2-*bis* e 3 del TUF, in merito al rispetto degli obblighi che il Regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, comma 4, del TUF, “*la Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti*” in materia di PRIIPs, “*anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati*” e che “*La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014*”;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, commi 5, 6 e 7, del TUF, la CONSOB e l'IVASS esercitano i poteri regolamentari di rispettiva competenza, ciascuna sentita l'altra Autorità, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

**CONSIDERATI** i poteri d'intervento attribuiti alla CONSOB e all'IVASS, secondo le rispettive competenze, dall'articolo 4-*septies* del TUF;

convengono quanto segue

## **1. Definizioni**

1.1. Ai fini del presente Protocollo di intesa (nel seguito, "Protocollo") si intendono per:

- a) "Autorità": la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e/o l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- b) "KID": il documento contenente le informazioni chiave di un PRIIP, redatto e aggiornato secondo le prescrizioni del Regolamento PRIIPs e del Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017;
- c) "PRIIP": un prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato come definito dall'articolo 4, numero 3), del Regolamento PRIIPs;
- d) "IBIP" o "Prodotto": un prodotto di investimento assicurativo come definito dall'articolo 4, numero 2), del Regolamento PRIIPs. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
- e) "Ideatore": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del Regolamento PRIIPs.

## **2. Ambito di applicazione**

2.1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione tra la CONSOB e l'IVASS nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e dei poteri attribuiti a tali Autorità dagli articoli 4-*sexies* e 4-*septies* del TUF in merito all'osservanza del Regolamento PRIIPs relativamente agli IBIP.

## **3. Scambi informativi periodici**

3.1. Al fine di consentire alla CONSOB e all'IVASS di disporre di una base di dati adeguata e completa ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza di rispettiva competenza in merito

all'osservanza del Regolamento PRIIPs relativamente agli IBIP, ciascuna Autorità rende disponibile all'altra, con cadenza trimestrale, i seguenti dati e informazioni raccolti o comunque acquisiti nel trimestre solare precedente la data di trasmissione:

- l'IVASS trasmette alla CONSOB, relativamente agli IBIP, apposite estrazioni dai propri *database* relativi ai dati raccolti nell'ambito delle comunicazioni statistiche vita ("CSVI Infostat"); le estrazioni contengono il numero dei nuovi prodotti IBIP comunicati dalle imprese di assicurazione, il nome dell'Ideatore, la data della comunicazione, il nome commerciale del prodotto, il tipo di premio e, ove disponibile, il codice identificativo (o tariffa) del Prodotto, nonché, a richiesta motivata, i processi di approvazione dei Prodotti, ove disponibili ai sensi dell'articolo 30-*decies*, comma 3, del CAP, e le comunicazioni circa le eventuali misure correttive adottate dagli Ideatori in esito al monitoraggio e revisione dei Prodotti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento IVASS n. 45/2020;
- la CONSOB trasmette all'IVASS, relativamente agli IBIP e alle nuove edizioni dei prodotti in commercializzazione, apposite estrazioni dai propri *database* relativi alla raccolta dei KID e dei dati strutturati dei PRIIPs; le estrazioni contengono il numero dei KID dei nuovi IBIP ("Start") e degli IBIP aggiornati ("Update") trasmessi dagli Ideatori, la data di trasmissione, l'identificazione dell'Ideatore, il nome del prodotto riportato nel KID e, ove disponibile, il codice identificativo (o tariffa) del Prodotto; a richiesta motivata sono trasmesse estrazioni contenenti ulteriori dati sui KID presenti nei *database* sopra citati riguardanti IBIP nuovi e quelli già in commercio.

3.2. Ciascuna Autorità informa l'altra nell'ipotesi in cui nuove basi informative attinenti alle attività di vigilanza oggetto del presente Protocollo dovessero rendersi disponibili.

#### **4. Scambio di informazioni e coordinamento nelle attività di vigilanza**

4.1. La CONSOB e l'IVASS si scambiano tempestivamente le notizie e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di vigilanza di rispettiva competenza, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni dell'altra Autorità in merito all'osservanza del Regolamento PRIIPs relativamente agli IBIP.

4.2. Ove rilevanti ai fini delle attività di vigilanza di competenza dell'altra Autorità sull'osservanza del Regolamento PRIIPs, l'Autorità che avvia o intende avviare iniziative di vigilanza aventi ad oggetto uno o più IBIP e/o Ideatori specifici informa l'altra delle attività che intende compiere, anche al fine di valutare l'opportunità di un'azione coordinata o congiunta nell'ottica di contenere gli oneri per i soggetti vigilati.

4.3. Entro 7 giorni dalla relativa adozione, le due Autorità si danno reciproca comunicazione dei seguenti atti adottati in esito alle attività di vigilanza condotte in merito all'osservanza del Regolamento PRIIPs relativamente agli IBIP:

- avvio di procedimento amministrativo volto all'esercizio dei poteri di intervento e relativo esito (articolo 4-*septies* TUF);
- avvio di un procedimento amministrativo volto all'esercizio dei poteri sanzionatori e relativo esito (articoli 193-*quinquies* e 194-*septies*, comma 1, lettera d), TUF).

4.4. Qualora, per la rilevanza e la delicatezza dei profili emersi, si ravvedano motivi di particolare urgenza, le due Autorità valutano l'opportunità di instaurare contatti prima dell'invio delle comunicazioni di cui al precedente paragrafo, anche al fine di coordinare le rispettive azioni.

4.5. La CONSOB e l'IVASS si scambiano tempestivamente le segnalazioni/esposti ricevute/i con riferimento agli IBIP, che risultino rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità.

#### **5. Scambio di informazioni e collaborazione nell'esercizio dei poteri di vigilanza ispettiva**

5.1. La CONSOB e l'IVASS esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie di rispettiva competenza e si danno tempestiva comunicazione dell'avvio delle ispezioni, precisandone il relativo ambito, e dell'avvenuta conclusione degli accertamenti.

5.2. Qualora, in connessione a propri accertamenti, la CONSOB o l'IVASS riscontrino incidentalmente profili di possibile interesse per l'altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, ne informano quest'ultima tempestivamente, trasmettendole le informazioni e i documenti acquisiti.

5.3. La CONSOB e l'IVASS stabiliscono forme di coordinamento delle ispezioni e di collaborazione dei rispettivi gruppi ispettivi variamente articolate.

#### **6. Esercizio dei poteri regolamentari**

6.1. Nell'esercizio dei poteri regolamentari di rispettiva competenza previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 5 e 6, del TUF, ciascuna Autorità trasmette all'altra le bozze dei testi regolamentari sulle quali è tenuta a richiedere il parere almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio della consultazione pubblica, qualora svolta. Per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, l'Autorità richiedente trasmette all'altra nel medesimo termine le informazioni rilevanti alla base della revisione della normativa.

6.2. Ciascuna Autorità rilascia il parere all'altra entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, corredata dalle proposte regolamentari definitive e dal resoconto dell'eventuale consultazione. Nei casi in cui la consultazione non sia stata svolta, il termine per il rilascio del parere è di 60 giorni dalla richiesta, corredata dalle proposte regolamentari definitive nonché, per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, dalle informazioni rilevanti alla base della revisione della normativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Autorità richiedente di rappresentare, contestualmente alla richiesta di parere, motivate ragioni d'urgenza per l'abbreviazione dei termini di cui sopra, nonché la possibilità per le Autorità di concordare un termine più lungo sulla base di motivate ragioni.

#### **7. Modalità dello scambio di informazioni e contatti tra le Autorità**

7.1. Ferma restando la possibilità per le due Autorità di ricorrere a scambi informativi informali, la trasmissione delle informazioni previste nel presente Protocollo in via ufficiale avviene mediante messaggio di posta elettronica certificata o con altro mezzo riconosciuto dalle due Autorità in conformità alle rispettive regole interne come idoneo a garantire la riservatezza, la certezza e la non ripudiabilità delle comunicazioni.

7.2. La CONSOB e l'IVASS si danno comunicazione aggiornata delle strutture competenti per l'attuazione del presente Protocollo. Nella comunicazione sono indicati i recapiti di posta elettronica certificata e ogni altra indicazione utile ai fini dell'individuazione dei punti di contatto.

## **8. Validità del Protocollo e procedure di modifica**

8.1. La validità del presente Protocollo è a tempo indeterminato.

8.2. Il Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di vigilanza rispettivamente attribuite in materia di PRIIPs, per garantire l'adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte e per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

## **9. Entrata in vigore e pubblicità**

9.1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti della CONSOB e dell'IVASS ed è pubblicato da ciascuna Autorità nel rispettivo sito *internet*.

Roma,

Per l'IVASS  
Il Presidente

Per la CONSOB  
Il Presidente